

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA - PALERMO
RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE

per la **DOTT.SSA ANTONELLA POSTORINO (C.F. PSTNNL80T63G273U)**, nata a Palermo il 23 dicembre 1980 e ivi residente e la **DOTT.SSA ELIANA PIRRONE (C.F. PRRLNE80R47A176D)**, nata ad Alcamo (TP) il 7 ottobre 1980 e ivi residente, rappresentate e difese, giusta procura congiunta telematicamente al presente atto, dall' Avv. Alberto Gattuccio, (C.F. GTTLRT70S28G273F - avv.albertogattuccio@legalmail.it - fax: 0916263092), elettivamente domiciliate presso lo studio del predetto legale in Palermo, Piazza Castelnuovo n. 35

- *ricorrenti*

CONTRO

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trapani nella via Mazzini n. 1 (P. Iva 02363280815 - pec direzione.generale@pec.asptrapani.it in Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori Pubblici ex art. 28, comma 1 lettera c), D.L. n. 76/2020);

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it in Registri di Giustizia;

- *resistenti*

E NEI CONFRONTI

della **DOTT.SSA LOREDANA BONVENTRE (C.F. BNVLDN77D56D423W)** nata ad Erice (TP) il 16 aprile 1977 e residente in Trapani, via Giovanni Adragna n. 36;

della **DOTT.SSA PURPURA ORNELLA (C.F. PRPRL85D53G273T)** nata il 13 aprile 1985 a Palermo e residente in Alcamo (TP), via Stefano Monteleone n. 28;

- *controinteressati*

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

- della delibera del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani n. 0000250 del 02/03/2024, pubblicata dal 02/03/2024 al 17/03/2024, avente ad oggetto "*indizione avvisi pubblici ai sensi dell'art. 1, comma 628, della L. n. 234/2021 e ss.mm.ii e del Protocollo d'intesa trasmesso con D.A. prot. n. 30047 del 23/05/2023.....*" nella parte in cui prevede la stabilizzazione a tempo indeterminato di n. 13 dirigenti Psicologi mediante procedura concorsuale per il personale reclutato con contratto di lavoro flessibile, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 268 L. n. 234/2021 e ss.mnm.ii. individuato nei punti 4 e 5 del protocollo d'intesa trasmesso con D.A. prot. 30047 del 23/05/2023;
- del bando di concorso per titoli ed esami, costituente allegato 2 alla predetta delibera commissariale;
- delle direttive attuative dell'Assessorato Regionale della Salute. n. 24514 del 26 aprile 2023 e n. 30047 del 23/05/2023, richiamate nella delibera commissariale prima indicata, con la quale è stato trasmesso il Protocollo d'intesa sottoscritto con le Organizzazioni sindacali in data 31/03/2023;
- della nota dell'Assessorato Regionale della Salute n. 43887 del 04/08/2023, richiamata nella delibera commissariale prima indicata;
- della nota dell'Assessorato Regionale della Salute n. 63583 del 12/12/2023, richiamata nella delibera commissariale prima indicata;
- della Deliberazione del Commissario Straordinario della ASP di TP n. 703 del 9 giugno 2023 contenente "*Avviso pubblico per la ricognizione del personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario in possesso dei requisiti per la stabilizzazione previsti dalla legge n.234/2021 art. 1 comma 268*";
- della Deliberazione del Commissario Straordinario del Commissario Straordinario della ASP di TP n. n. 757 del 22 giugno 2023 avente ad oggetto un nuovo Avviso pubblico di rettifica per la ricognizione del personale in possesso e dei requisiti della stabilizzazione in forza in forza delle precisazioni di cui alla nota del 4 agosto 2023;
- della successiva Deliberazione del C.S. della ASP di Trapani n. 1042 del 07 settembre 2023 di rimodulazione degli avvisi di ricognizione;
- di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e consequenziale, in atto non conosciuto.

FATTO

Con deliberazione del Direttore Generale n. 2302 del 10 settembre 2019, veniva indetta dall'Asp di Trapani una selezione pubblica per il conferimento di incarichi libero professionali con durata mesi 24, ex art 15 octies D.lgs 502/92 ed ex art. 7 c. 5 D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. per n. 6 Psicologi e per Mediatori Culturali per l'esecuzione della linea progettuale da PSN n. 2014/1.8 "*Rafforzamento e gestione servizi sanitari per l'assistenza alla popolazione migrante e non - Trapani*" (**all. 1 – all. 1 bis - Avviso**).

Le ricorrenti, Psicologhe, risultavano vincitrici della selezione pubblica per titoli e colloquio, come da Delibera di approvazione degli atti e Lavori della Commissione Esaminatrice n. 351 del 6 marzo 2020 e allegata graduatoria (**all. 2 – 2 bis allegato "M"**), collocandosi utilmente nel 6° posto (Postorino) e nel 7° posto (la ricorrente Pirrone risultava vincitrice a seguito di scorrimento della graduatoria per rinuncia dei primi due candidati).

In data 20 ottobre 2020 le ricorrenti stipulavano dunque contratto di lavoro autonomo ex art. 15 *octies* D.lgs 502/1992 di durata biennale con decorrenza dal 2 novembre 2020 e originaria scadenza al 1 novembre 2022 (**all. 3 – 3bis**).

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1513 del 25 novembre 2020 la ASP di Trapani prendeva atto della stipula dei sei contratti con gli Psicologi, fra i quali le odierne ricorrenti (**all. 4**).

La durata inizialmente biennale dei predetti contratti veniva prorogata per la dott.ssa Postorino con nota prot. 130020 del 17 ottobre 2022 sino al 31 ottobre 2023 e, successivamente, con nota prot. 0131172 del 25 ottobre 2023, sino al 31 ottobre 2024 (**all. 5-6**). Anche il contratto della dott.ssa Pirrone veniva prorogato una prima volta al 31 ottobre 2023 e successivamente con nota prot. 131195 del 25 ottobre 2023 sempre sino al 31 ottobre 2024 (**all. 7-8**).

Le ricorrenti, dunque, ad oggi e dal 2 novembre 2020, svolgono la propria attività lavorativa in forza dei predetti contratti stipulati ex art. 15 *octies* D.lgs. 502/92 senza soluzione di continuità presso la Asp di Trapani e segnatamente nei Pronto Soccorso di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo.

Com'è noto, il Legislatore ha introdotto una nuova disciplina di stabilizzazione del personale sanitario precario con la Legge di Bilancio per il 2022, ossia con la L. 30 dicembre 2021 n. 234, e segnatamente con l'art. 1 comma 268 lettera b) della citata disciplina normativa, successivamente modificata dall'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (c.d. Decreto mille proroghe).

La prima di tali norme prevede al comma 268 dell'art. 1 che "*Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato*

servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo:

(...) b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 **possono assumere a tempo indeterminato**, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari, **anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali**, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione

Con l'art. 4 del Decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (c.d. Decreto mille proroghe), ferma restando l'applicazione dell'art. 20 del c.d. "Decreto Madia", il termine originario del 31 dicembre 2023 è stato prorogato al 31 dicembre 2024.

Inoltre, la medesima disposizione di cui all'art. 4 del Decreto-legge citato (inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 24 febbraio 2023, n. 14, in sede di conversione) ha previsto al comma **9-septiesdecies** che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale **reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio**, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 " e dunque che le procedure di stabilizzazione fossero estese anche al personale reclutato a tempo determinato con contratti di lavoro "flessibile", fra i quali rientrano i soggetti assunti con contratti di lavoro autonomo ex art. 15 *octies* D.Lgs. 502/1992.

In sintesi, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, le Aziende Sanitarie possono assumere, a tempo indeterminato, il personale del ruolo sanitario (e dunque anche Psicologi) e gli operatori socio sanitari nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Abbiamo maturato al 31 dicembre 2024 alle dipendenze "di un ente" del Servizio Sanitario Nazionale, almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6

mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 , secondo criteri di priorità definiti da ciascuna Regione;

- Siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali o selezioni pubbliche per titoli ed esami.

Le ricorrenti dunque erano e sono in possesso dei requisiti per la stabilizzazione previsti dalla normativa di rango primario.

La citata normativa statale prevede, inoltre, che sia demandato alle singole Regioni il compito di assumere le iniziative dirette alla stabilizzazione del personale rientrante nelle suddette categorie sulla base di *criteri di priorità* stabiliti dalle Regioni stesse.

Per quanto concerne la Regione Sicilia, in data 31 marzo 2023 veniva stipulato fra l'Assessorato Regionale per la Salute della Regione Siciliana e le Organizzazioni Sindacali rappresentative della dirigenza e del Comparto del S.S.R. un Protocollo d'intesa (comunicato alle Aziende ed Enti del SSR con Direttiva dell'Assessorato n. 24514 del 26 aprile 2023 e con direttiva attuativa dell'Assessorato Regionale della Salute. n. 30047 del 23/05/2023 in **all. 9**) di indicazione delle attività per ciascuna Azienda sanitaria propedeutiche alla stabilizzazione e dei criteri di priorità indicati nel medesimo Protocollo.

Pertanto, le Aziende sanitarie siciliane, fra cui la ASP di Trapani, secondo la indicazione dell'Assessorato della Salute, hanno preliminarmente proceduto ad effettuare una ricognizione del personale avente i requisiti per la citata stabilizzazione, sospendendo le procedure concorsuali *medio tempore* avviate ma non ancora concluse "*nell'ottica di non disperdere la professionalità acquisita dal personale impiegato durante l'emergenza Covid 19*" (così la nota Assessoriale citata), procedendo, nelle more, alla proroga dei contratti in essere, come in effetti avvenuto per le ricorrenti.

Il Protocollo del 31 marzo 2023 (**punto III**) ha preliminarmente individuato il personale destinatario quello avente i seguenti requisiti di ammissione:

- il personale, dirigenziale e non dirigenziale, sanitario, socio sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile e anche qualora non più in servizio;
- il personale che abbia maturato e che maturerà al 31 dicembre 2024 alle dipendenze di un ente il servizio sanitario nazionale almeno 18 mesi di servizio anche non continuativi, di cui almeno sei mesi un periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022.

Al successivo **punto V** del Protocollo sono stati invece indicati i **criteri di priorità** da adottare presso ciascuna Azienda sanitaria nella stabilizzazione del personale avente i predetti requisiti di legge:

1. *essere, al momento della pubblicazione dell'avviso in ricognizione, in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l'azienda procedente e di possedere i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 268, lett. b) della Legge n. 234/2021, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 198/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n 14/2023;*
2. *in caso di ulteriori posti disponibili, precedenza è riconosciuta al dipendente reclutato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a seguito di selezione pubblica anche non più in servizio e che abbia maturato presso l'azienda precedente i requisiti previsti dalla normativa in argomento;*
3. *in subordine, la precedenza è riconosciuta al dipendente, in servizio, reclutato con contratto subordinato a tempo determinato a seguito di selezione pubblica che ha maturato i requisiti di legge anche con contratti di diversa tipologia purché sia prevalente il periodo maturato nel profilo professionale oggetto di stabilizzazione con contratto a tempo determinato;*

Seguono nel Protocollo i criteri di priorità previsti per i soggetti reclutati con forme di contratto flessibili:

4. *in caso di **ulteriori posti disponibili**, la precedenza è riconosciuta **al personale con contratto di lavoro flessibile che abbia maturato i requisiti di legge presso l'azienda procedente e che risulti già dichiarato idoneo non vincitore in una procedura selettiva pubblica di pari qualifica**;*
5. ***in subordine**, al personale con un contratto di lavoro flessibile che abbia maturato i requisiti di legge presso l'azienda procedente **previo espletamento di apposita procedura selettiva pubblica**.”.*

In data 4 agosto 2023 l'Assessorato Regionale della Salute emanava la nota prot. 43887 contenente precisazioni in merito al contenuto e all'applicazione del Protocollo nella parte riguardante **i criteri di priorità** delle procedure di stabilizzazione del personale precario. (**all. 9bis**).

Quanto al punto 4 dei citati criteri di priorità relativi al personale non assunto con contratto di natura subordinata (*in caso di ulteriori posti disponibili, la precedenza è riconosciuta al personale con contratto di lavoro flessibile che abbia maturato i requisiti di legge presso l'azienda precedente e **che risulti già dichiarato idoneo non vincitore in una procedura selettiva pubblica di pari qualifica***), si precisava che l'*idoneità* dovesse intendersi riferita ad una procedura concorsuale secondo la definizione richiamata dal documento della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 27 luglio 2022 da intendersi dunque come selezione caratterizzata dall'emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito.

Si puntualizzava ancora che *"in tale ambito potranno essere positivamente valutate le idoneità di candidati conseguite a seguito di selezione pubblica anche a tempo determinato (ivi compresa quella ex articolo 15 octies D.lgs. 502/1992) espletata secondo i criteri sopra richiamati in aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, con una graduatoria valida ed efficace e, in ogni caso, approvata in data non anteriore al 1 gennaio 2021, nella medesima qualifica e profilo professionale per cui si concorre alla procedura di stabilizzazione."*

Per quanto interessa le ricorrenti e le citate procedure di stabilizzazione, con Deliberazione del Commissario Straordinario della ASP di TP n. 703 del 9 giugno 2023 (all. 10), contenente "Avviso pubblico per la ricognizione del personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario in possesso dei requisiti per la stabilizzazione previsti dalla legge n.234/2021 art. 1 comma 268", veniva effettuata una ricognizione del personale della dirigenza medica e sanitaria, compresi gli psicologi potenzialmente destinatari alle procedure di stabilizzazione, stabilendosi due principali procedure denominate A e B.

La prima ("A"), rivolta al personale reclutato **con rapporto di lavoro subordinato** a tempo determinato anche non più in servizio **nonché al personale titolare di contratto flessibile che avesse maturato i requisiti di legge** e che risultasse già dichiarato **idoneo non vincitore in una procedura selettiva pubblica di pari qualifica**; la seconda ("B") destinata invece al personale reclutato con contratto di lavoro flessibile sempre in possesso dei requisiti legge con periodi minimi di servizio con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato o di lavoro flessibile comunque in possesso del requisito dei 18 mesi di servizio dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. Solo per la seconda delle predette categorie si prevedeva l'espletamento di "procedura selettiva, che verrà attivata tenuto conto della capacità assunzionale".

Nell'ambito della suddetta Deliberazione, venivano poi espressamente e integralmente richiamati i criteri di priorità stabiliti dal citato Protocollo assessoriale.

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 757 del 22 giugno 2023 veniva emanato un nuovo Avviso pubblico di rettifica per la ricognizione del personale in possesso e dei requisiti della stabilizzazione in forza in forza delle precisazioni di cui alla nota del 4 agosto 2023 (all. 11) e con successiva Deliberazione del C.S. della ASP di Trapani n. 1042 del 07 settembre 2023 venivano nuovamente rimodulati gli avvisi di ricognizione (all. 12) ed emanato Avviso di riapertura dei termini (all. 13)

In tali Delibere si richiamava nuovamente il contenuto del punto 4 del Protocollo d'intesa con le Organizzazioni sindacali relativo ai criteri priorità specificando che per idoneità "dovesse intendersi quella conseguita a seguito di selezione pubblica anche a tempo determinato ivi compresa quella ex articolo 15 octies D.Lgs n. 502/1992, espletata a seguito di emanazione di un bando dalla valutazione comparativa di candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria

di merito, in aziende ed enti del servizio sanitario nazionale con una graduatoria valida, efficace ed approvata in data non anteriore al primo gennaio 2021 nella medesima qualifica e profilo professionale per cui si concorre alla procedura di stabilizzazione”.

In forza di tali Deliberazioni dell'Asp di Trapani, le ricorrenti formulavano nei termini previsti le relative domande di ricognizione, manifestando il proprio interesse alla stabilizzazione sulla base della procedura B sopra richiamata (**all. 14-15-16-17**).

Con successiva Deliberazione del Commissario straordinario della ASP di Trapani n. 250 del 2 marzo 2024 oggi impugnata, veniva indetto Avviso pubblico ai sensi della citata normativa di cui art. 1 comma 268 L. 234/2021 e del Protocollo d'intesa citato, ai fini della stabilizzazione a tempo indeterminato di numero 13 Dirigenti Psicologi e numero 2 Dirigenti Farmacisti (**all. 18**).

In esecuzione della predetta Deliberazione del Commissario Straordinario n. 250 del 02 marzo 2024, la Asp di Trapani pubblicava in data 19 marzo 2024 un bando relativo a procedura selettiva, per titoli ed esami, riservata esclusivamente al personale della Dirigenza Sanitaria reclutato con contratto di lavoro flessibile, che avesse partecipato alla procedura ricognitiva di cui alla Deliberazione C.S. n. 757/2023 (PROCEDURA B, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 268 del L. 234/21 e ss.mm.ii. e collocato nei punti 4) e 5) del Protocollo d'Intesa trasmesso con D.A. prot. n. 30047 del 23/05/2023, per la copertura di n. 13 posti di Dirigente Psicologo (**all. 19**).

8

In data 3 aprile 2024 la ricorrente dott.ssa Postorino presentava domanda di partecipazione al bando di stabilizzazione in quanto partecipante all'avviso di ricognizione (**all. 20**). Analoga domanda presentava, in data 26 marzo 2024, la dott.ssa Pirrone (**all. 21**).

Il bando oggi impugnato approvato in esecuzione della deliberazione del commissario straordinario numero 250 del 2 Marzo 2024 e pubblicato in data 19 marzo 2024 dell'Asp di Trapani prevede:

” Alla procedura selettiva possono partecipare tutti coloro che, alla data della presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:

a) essere stati reclutati - anche se non più in servizio - presso questa azienda con un contratto di lavoro flessibile (lavoro autonomo o Co.co.co.), o in subordine da Azienda del SSR ed in via ulteriormente subordinata da altre aziende del SSN;

b) aver maturato (nel periodo dal 31/01/2020 al 31/12/2023) presso questa o, in subordine da altra azienda del SSR e in via ulteriormente subordinata da altre aziende del SSN, almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi di cui almeno sei (6) tra il periodo del 31/1/ 2020 e il 31/12/2022.”.

Tale bando, nella clausola rubricata “**CRITERI DI PRIORITA**” prevede che “***in ottemperanza ai criteri di priorità stabiliti dal mentovato Protocollo d'intesa i candidati che risulteranno in***

possesso dell'idoneità non sosterranno la prevista prova selettiva, salvo il caso in cui il numero dei candidati idonei sia superiore ai posti messi a selezione. In quest'ultimo caso la commissione procederà ed elaborare una graduatoria per soli titoli tenendo conto dei criteri di valutazione stabiliti nel presente avviso. **Si precisa che in forza dei chiarimenti forniti dall'Assessorato Regionale della Salute (nota prot. N. 43887 del 4 agosto 2023), riguardante i "criteri di priorità" delle procedure di stabilizzazione, questa Azienda valuterà positivamente ai sensi del punto 4 del summenzionato Protocollo, idoneità conseguite dai candidati in procedure selettive per titoli e colloquio e/o esami, presso enti o aziende del SSN. Non verranno prese in considerazione le idoneità conseguite a seguito di selezioni per soli titoli."**

DIRITTO

- I. **Violazione e falsa applicazione art. 1 comma 268 L. 234/2021 lett b) e art. 4 del Decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 24 febbraio 2023, n. 14, in sede di conversione) comma 9-septiesdecies . Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost e art. 117 Cost.**

La Delibera di approvazione e lo stesso bando impugnato richiamano, come detto, integralmente i criteri di priorità stabiliti nel Protocollo d'Intesa (punto 4) del 31 marzo 2023 così come chiarito ed interpretato dalla successiva nota assessoriale n. 43887 del 4 agosto 2023, prevedendo espressamente che i candidati "*che risulteranno in possesso dell'idoneità non sosterranno la prevista prova selettiva, salva l'ipotesi in cui numero dei candidati fosse superiore ai posti messi a selezione*" ipotesi in cui è prevista l'elaborazione di una graduatoria per soli titoli (pag. 2 bando) .

Guardando al contenuto del Protocollo e alla successiva nota assessoriale appena citata si evince che la **precedenza** nella procedura di stabilizzazione è riconosciuta al personale **reclutato con contratto di lavoro flessibile** che risulti idoneo non vincitore in una procedura selettiva pubblica di pari qualifica indetta non solo presso l'azienda procedente, ma anche presso altri Enti e aziende del SSR e del SSN ed anche con contratti ex art. 15 octies D.Lgs n. 502/92.

Nessun riferimento, nel bando impugnato e nei **criteri di priorità**, dunque al personale parimenti reclutato con contratti di lavoro flessibile (fra cui i contratti ex art. 15 octies D.Lgs. 502/1992) - come le ricorrenti - **non soltanto idoneo** rispetto ad una selezione pubblica sostenuta presso la stessa l'Azienda procedente, **ma anche vincitore** e che in forza di tale selezione ha svolto, per periodi ben più lunghi rispetto a quelli richiesti dalla norma nazionale, sempre presso la stessa Asp di Trapani attività professionale senza soluzione di continuità dal 2 novembre 2020 e sino ad oggi, in forza delle successive proroghe contrattuali.

Pertanto, il bando prevede letteralmente che i professionisti solo idonei ma non vincitori in graduatoria “*compresa quella ex art. 15 octies D.lgs. n 502/1992*” – secondo la nota n 43887 del 04/08/2023 – siano stabilizzati prioritariamente (punto 4 criteri di priorità) a discapito di chi in graduatoria di pari qualifica non solo risulti vincitore ma anche reclutato dalla stessa Azienda ASP di Trapani e attualmente in servizio presso l’azienda procedente (punto 5 criteri di priorità).

Il medesimo Protocollo assessoriale, sempre richiamato dal bando impugnato, quanto alla applicazione dei “**criteri di priorità**” assessoriale colloca infatti in posizione deteriore (punto 5) e residuale il personale reclutato con contratto di lavoro flessibile che abbia i requisiti previsti dalla stabilizzazione; “***in subordine, al personale con un contratto di lavoro flessibile che abbia maturato i requisiti di legge presso l’azienda procedente **previo espletamento di apposita procedura selettiva pubblica.*****”, prevedendo, solo per questi ultimi, l’espletamento di prova selettiva pubblica.

Pare evidente, in primo luogo, come il bando si ponga in evidente contrasto con la citata normativa di legge primaria, la cui *ratio* è quella “***di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza da COVID-19(...) anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali***” secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione”.

La locuzione “*anche non più in servizio*” consente certamente alle singole Aziende Sanitarie o Enti del SSR procedenti di procedere alla stabilizzazione di personale sanitario reclutato (con contratti di lavoro flessibile) anche presso altre Aziende o Enti del SSN ed anche non più in servizio, ma non certamente di postergare nelle selezioni dirette alla stabilizzazione rispetto ad essi coloro i quali, idonei vincitori in forza di procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio svolta e superata presso la stessa Azienda procedente, continuino a prestare servizio presso la stessa Azienda.

La scelta operata dalla Amministrazione appare ancora più paradossale, grave ed arbitraria ove si guardi al testuale contenuto della successiva norma di cui all’art. 4 del Decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (inserito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 24 febbraio 2023, n. 14, in sede di conversione) comma 9-*septiesdecies* che, nell’estendere espressamente le norme al personale “*anche qualora non più in servizio*” reclutato anche con contratti di lavoro flessibile, prevede che il reclutamento sia effettuato “*previo espletamento di apposita procedura selettiva*”. Nella fattispecie, secondo quanto espressamente previsto dal bando impugnato, non solo i soggetti idonei non vincitori in procedure selettive di pari qualifica reclutati con contratti di lavoro flessibile (anche presso altre ASP o Enti) sono collocati in posizione prioritaria nelle

procedure di stabilizzazione rispetto agli idonei vincitori in servizio, ma risultano avere diritto ad una forma di stabilizzazione senza lo svolgimento di alcuna prova selettiva prevista dal bando, che pare invece prevista sostanzialmente per gli idonei vincitori in servizio presso l'Azienda procedente che hanno sostenuto "a monte" delle procedure di stabilizzazione una prova selettiva validamente espletata presso la stessa ASP.

Si tratta di una scelta che sovverte del tutto la *ratio* delle citate norme di legge.

Nell'ottica citata della valorizzazione e non dispersione delle professionalità già acquisite, avrebbe dovuto prevedersi la prioritaria stabilizzazione diretta, senza una ulteriore prova selettiva, per i professionisti reclutati con contratti di lavoro flessibile che avessero già utilmente superato presso l'azienda procedente la selezione stessa come le ricorrenti e non certo per coloro i quali, pur idonei in altra procedura di pari qualifica (anche ex art. 15 octies D.lgs. 502/92) non risultassero invece vincitori e avessero solo maturato periodi minimi di attività professionale previsti dalle citate norme presso altre aziende ed enti del SSN.

Le Linee Guida della Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2022 (Documento sull'applicazione dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della L. 234/2021 in materia di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza COVID-19 nelle aziende ed enti del SSN) (**all. 21**) hanno precisato che *"La disposizione in esame prevede che l'assunzione a seguito delle procedure di stabilizzazione avvenga secondo **criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Le regioni potranno quindi formulare indirizzi nei confronti degli enti del SSR per determinare le modalità di impiego dei diversi strumenti di reclutamento e l'eventuale precedenza tra la procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017, di cui la norma in commento stabilisce espressamente il permanere della vigenza, rispetto a quella introdotta dalla nuova norma, ovvero per prevedere, nell'applicazione della nuova normativa, particolari forme di valorizzazione del servizio maturato presso il SSR e/o presso l'azienda che effettua l'assunzione**, ed altresì definire, anche in relazione alle loro linee di programmazione, i tempi delle stabilizzazioni previste dalla L. 234/2021 in riferimento sia ai vari profili coinvolti, che alle esigenze organizzative ed assistenziali degli stessi enti."*

Il bando adottato dalla ASP di Trapani, nello stabilire i criteri di priorità nelle procedure di stabilizzazione pare perseguire un interesse diverso, se non opposto, rispetto a quello previsto e consentito dalla normativa nazionale sopra testualmente richiamata di valorizzazione delle professionalità acquisite.

Ed infatti, volendo sintetizzare:

1) Pone in posizione prioritaria il personale idoneo non vincitore anche non più in servizio in selezione pubblica di pari qualifica anche a seguito di procedura per il reclutamento ex art. 15 octies D.Lgs. 502/92 non solo presso l'Azienda procedente ma anche presso le Aziende del SSR

e SSN rispetto al personale idoneo vincitore di selezione pubblica nella stessa ASP di Trapani ed ancora in servizio;

2) Prevede una stabilizzazione senza ulteriore procedura selettiva per gli idonei non vincitori (punto 4) del Protocollo) anche reclutati con contratti di lavoro flessibile ed invece lo svolgimento della procedura selettiva disciplinata dal bando per le “residuali” categorie di soggetti reclutati sempre con contratto di lavoro flessibile (punto 5) Protocollo) fra i quali evidentemente gli idonei vincitori di selezione presso la stessa Azienda, ancora in servizio.

Ma la illegittimità del bando appare ancora più evidente ove si guardi alla ulteriore disposizione contenuta in esso.

La Delibera di approvazione del bando e il bando stesso richiamano, come detto, espressamente la nota dell'Assessorato prot. n. 43887 del 04/08/2023 , la quale precisa, quanto al punto 4 dei criteri di priorità relativi al personale idoneo non vincitore ***“in tale ambito potranno essere positivamente valutate le idoneità di candidati conseguite a seguito di selezione pubblica anche a tempo determinato (ivi compresa quella ex articolo 15 octies D.lgs. 502/1992) espletata secondo i criteri sopra richiamati in aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, con una graduatoria valida ed efficace e, in ogni caso, approvata in data non anteriore al 1 gennaio 2021, nella medesima qualifica e profilo professionale per cui si concorre alla procedura di stabilizzazione.”***

12

Come detto, la categoria degli *idonei vincitori* di selezione espletata presso l'Azienda precedente non pare contemplata fra i criteri di priorità, con la conseguenza che tale personale si vede collocato in graduatoria in posizione deteriore, nella categoria ricompresa nel **punto 5** del Protocollo , ovvero fra il “*personale con contratto di lavoro flessibile che abbia maturato i requisiti di legge presso l'Azienda precedente previo espletamento di procedura concorsuale*”, tenuto a sostenere una ulteriore prova selettiva.

Com'è noto, le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione (cfr. art. 12, primo comma, disp. prel. cod. civ.). Soltanto qualora il dato testuale presenti evidenti ambiguità, deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole all'ammissione del candidato alle prove (Consiglio di Stato sez. II, 26/02/2024, n.1887).

Stando alla interpretazione letterale del bando, che richiama espressamente il Protocollo citato e le direttive assessoriali, sarebbe consentito un accesso prioritario in graduatoria in pregiudizio delle ricorrenti non solo a coloro i quali siano risultati idonei *non vincitori* in selezioni presso altre Aziende o Enti del Servizio sanitario nazionale, ma anche a coloro i quali abbiano conseguito la predetta *idoneità* in forza di una graduatoria approvata in data più

recente rispetto a quella (del marzo 2020) relativa alla procedura selettiva delle dottoresse Pirrone e Postorino e delle altre Psicologhe reclutate nella medesima procedura selettiva.

Come esposto in fatto, le ricorrenti sono risultate vincitrici della selezione pubblica per titoli e colloquio, come da Delibera della ASP di Trapani di approvazione degli atti e Lavori della Commissione Esaminatrice n. 351 del 6 marzo 2020 e successiva Delibera di presa d'atto del C.S. n. 1513 del 25 novembre 2020.

La Legge 30 dicembre 2021 n. 234, ed in modo particolare l'art. 1 comma 268 lettera b) della citata disciplina normativa, consente tuttavia alle Aziende Sanitarie di assumere, a tempo indeterminato, il personale del ruolo sanitario (e dunque anche Psicologi) e gli operatori socio sanitari purché abbiano maturato al 31 dicembre 2024 (anche con contratti di lavoro flessibile) almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 e reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali o selezioni pubbliche per titoli ed esami.

Va da sé che l'ulteriore limite temporale indicato dall'Assessorato in ordine all'approvazione delle graduatorie, fatto proprio dalla ASP di Trapani nel bando impugnato, non possa ritenersi logicamente applicabile agli idonei *già vincitori* di selezione pubblica presso l'Azienda procedente, essendo conseguenza di una illegittima obliterazione della categoria degli idonei vincitori fra i soggetti aventi diritto ad una assunzione prioritaria.

13

Ed infatti, in capo agli idonei vincitori si è evidentemente consolidato un requisito (l'idoneità in forza del reclutamento con concorso) che ha consentito "a monte" agli stessi la partecipazione alle procedure di ricognizione e stabilizzazione secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 268 L. 234/2021 e ss.mm.ii.

Non vi è chi non veda come tale ulteriore disposizione fatta propria dal bando vada in direzione del tutto opposta rispetto all'obiettivo primario delle norme nazionali che disciplinano la stabilizzazione del personale socio-sanitario più volte richiamate, svalutando e non valorizzando le professionalità acquisite da più tempo presso la stessa Azienda sanitaria procedente e in subordine presso altre aziende del SSN e del SSR.

Infatti, con l'approvazione della graduatoria "a monte" del conferimento dell'incarico di lavoro autonomo ex art. 15 *octies* D.Lgs. 502/1992, si è consolidato in capo al vincitore un diritto soggettivo al conferimento dell'incarico professionale, tutt'ora in corso, che riguarda la fase di gestione in regime "privatistico" del rapporto.

Il procedimento amministrativo di selezione è ormai da ritenersi chiuso al momento della approvazione della graduatoria e non può in alcun modo determinare in concreto effetti pregiudizievoli per la ricorrente nella successiva formazione delle graduatorie per la stabilizzazione a seguito della selezione impugnata.

Senza recesso dai superiori rilievi, tale disposizione del bando si paleserebbe pregiudizievole ove si ritenesse per assurdo applicabile il limite temporale di approvazione delle graduatorie al 31 gennaio 2021 alle ricorrenti e agli altri idonei vincitori.

Alle medesime conclusioni si giungerebbe inoltre ove si guardasse alla categoria degli idonei anche *non vincitori* ma collocati in graduatorie ancora *ex lege* valide ed efficaci ma approvate in data anteriore al 31 gennaio 2021.

La disciplina nazionale prevede la stabilizzazione di personale reclutato (anche con contratti di lavoro flessibile) considerando quale periodo utile lo svolgimento di servizio anche risalente e in relazione a procedure selettive concluse e le cui graduatorie (di durata biennale) hanno esaurito la loro funzione stante la conclusione della selezione pubblica “a monte” della stabilizzazione. Parimenti, consente certamente di accedere alle stabilizzazioni a coloro i quali, pur idonei non vincitori, siano collocati in una graduatoria che sia ancora valida ed efficace.

La applicazione concreta di tale limite temporale comporterebbe e comporta ad oggi infatti la conseguenza di ridurre illegittimamente la platea dei soggetti destinatari delle procedure di stabilizzazione, in contrasto con la legge primaria e con l’art. 117 Cost che riserva alla competenza statale la materia in esame.

La norma nazionale consente alle Regioni – in ossequio alle norme di legge primaria – soltanto di attuare la norma nazionale e di stabilire criteri di priorità nelle graduatorie di stabilizzazione in ossequio alla stessa, ma non consente né potrebbe alla Regione (o al bando della ASP che si conforma alle sue direttive) di introdurre una disciplina che, in violazione della citata normativa, ne restringe (o amplia) illegittimamente il campo di applicazione.

Ciò che rileva, ai fini della stabilizzazione di tale personale precario, è soltanto l’avvenuto reclutamento del personale assunto con contratto di lavoro flessibile in base a procedura selettiva pubblica e lo svolgimento dei periodi di servizio minimo come indicati dalla norma presso l’Azienda procedente o altri Enti o Aziende del SSN.

Le norme relative alla stabilizzazione del personale socio-sanitario non richiedono altri requisiti.

La costante giurisprudenza della Consulta, in materia di stabilizzazione, ha rilevato che “*deve ritenersi integrata la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., quando la disciplina regionale, consentendo la trasformazione di contratti precari di lavoratori in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, incide sulla regolamentazione del rapporto precario già in atto e, in particolare, sugli aspetti connessi alla durata del rapporto, e determina, al contempo, la costituzione di altro rapporto giuridico, ovvero il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, destinato a sorgere proprio per effetto della stabilizzazione (sentenza n. 51 del 2012)*” (sentenza n. 194 del 2020).

È stata dunque dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni regionali che intervenivano su rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere e incidevano sul profilo della durata (*ex plurimis*, sentenza n. 195 del 2021 citata dalla recente n. 99/2023).

Ed infatti, si tratta di “*norme che intervengono in ambiti di competenza legislativa esclusiva statale (ordinamento civile) e concorrente (coordinamento della finanza pubblica), in quanto quelle recate dall'art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234 del 2021 sono previsioni che intervengono nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento civile» e sono rivolte al contempo a contenere la spesa pubblica per il personale dei ruoli anzidetti entro limiti ragionevoli, in quanto tali espressive di principi fondamentali nella materia «coordinamento della finanza pubblica»*”(così sempre Corte Costituzionale n. 99/2023).

Per questa ragione, il legislatore regionale e *a fortiori* l'Amministrazione, sulla base di direttive di rango secondario che scaturiscono da atti negoziali, non può incidere sugli anzidetti profili. Tornando alla fattispecie che occupa, il bando e il citato Protocollo, pongono in posizione peggiore (punto 5 Protocollo) nelle procedure di stabilizzazione gli *idonei* che abbiano superato una procedura selettiva pubblica con graduatoria di durata biennale ma ancora valida ed efficace, ma approvata in data anteriore al gennaio 2021, ma che abbiano comunque acquisito i periodi minimi di servizio richiesti dalla norma.

II. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 della Costituzione, nonché del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. Eccesso di potere sotto i profili di disparità di trattamento, dello sviamento dalla causa tipica. Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà intrinseca.

15

È evidente che nella fattispecie gli atti impugnati, oltre che palesemente illegittimi, sono viziati da eccesso di potere sotto vari profili.

In primo luogo, a fronte di posizioni del tutto analoghe (soggetti reclutati con contratti di lavoro flessibile ed *idonei* in possesso dei citati periodi minimi di servizio), nel bando impugnato e nella relativa delibera di approvazione la Asp di TP ha adottato nella formulazione dei criteri di priorità scelte discrezionali del tutto irragionevoli riservando un trattamento peggiore ad una categoria (*idoneo vincitore*), rispetto a quella degli *idonei* non vincitori, riservando solo a questi ultimi un accesso prioritario e senza prova selettiva alle procedure di stabilizzazione.

La censura di eccesso di potere per disparità di trattamento, a fronte di scelte discrezionali dell'Amministrazione, è riscontrabile infatti in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, con la precisazione che la legittimità dell'operato della Pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. IV, 02 marzo

2020, n. 1499; sez. III, 4 dicembre 2018, n. 6873; id., sez. IV, 27 luglio 2018, n. 4611; id., sez. VI, 30 ottobre 2017, n. 5016; id., sez. VI, 30 giugno 2011, n. 3894).

Ancora, il bando adottato è viziato per eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica.

I criteri di priorità fatti propri dal bando, la cui determinazione è demandata alle singole Regioni, nell'intenzione del Legislatore, hanno lo scopo di garantire, nell'interesse della Pubblica Amministrazione, sia l'accesso al pubblico impiego sulla base di procedure selettive pubbliche, sia la valorizzazione delle professionalità già acquisite e non certo quello di collocare in posizione deteriore una parte dei potenziali destinatari delle stabilizzazioni e, in particolare, coloro i quali sono stati reclutati dalla stessa ASP precedente e svolgono ancora la propria attività presso di essa e pertanto hanno acquisito una esperienza professionale che la citata normativa intende all'opposto valorizzare.

Per costante giurisprudenza, lo sviamento di potere ricorre allorché il pubblico potere viene esercitato per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso, ovvero quando l'atto posto in essere sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico (Cons. Stato, sez. VII, 28 marzo 2022, n. 2246; sez. V, 26 luglio 2021, n. 5532; sez. II, 30 giugno 2021, n. 4977).

Infine, sotto altro aspetto, il bando pare viziato da eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà intrinseca, prevedendo da un lato una disciplina dei "Requisiti di ammissione" una sorta di scala di preferenza che pare volere valorizzare nella procedura di stabilizzazione il reclutamento e lo svolgimento del servizio minimo presso la ASP di Trapani, *in subordine* presso altre Aziende del SSR e *in via ulteriormente subordinata* presso aziende del SSN e, dall'altro, "criteri di priorità" nelle formazione delle graduatorie del tutto incoerenti con quanto indicato nei requisiti di ammissione che si muovono nel senso opposto a quello indicato dalle norme primarie.

Com'è noto, *"Il contrasto che, in tesi, potrebbe integrare il vizio di contraddittorietà (si parla anche di "illogicità manifesta" o di violazione del principio di coerenza amministrativa) può sussistere all'interno del medesimo provvedimento amministrativo oppure fra più atti amministrativi. Nel primo caso, il vizio potrebbe essere accertato quando si riscontra una non consequenzialità fra le premesse e le conclusioni del provvedimento o, per dirla diversamente, fra la sua motivazione e il suo dispositivo. Va ribadito che quando si riscontra la contraddittorietà in una delle manifestazioni sopra esplicitate, questa evenienza non conduce di per sé, in sede giudiziaria, all'automatico accertamento dell'illegittimità del provvedimento, con conseguente pronuncia di annullamento. Risulta infatti necessario verificare se alla "contraddittorietà" riscontrata si accompagni, in concreto, la divergenza del provvedimento dalle sue finalità istituzionali che concreta il vizio di eccesso di potere (Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2006, n.*

5328; sez. VI, 13 ottobre 1993 n. 713). In particolare, con riferimento alla figura della contraddittorietà tra atti del procedimento, si è affermato che l'eccesso di potere si può rinvenire solo allorquando sussista tra più atti successivi un contrasto inconciliabile tale da far sorgere dubbi su quale sia l'effettiva volontà dell'amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, n. 5013 del 2004)" (ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 10/05/2023, n.4749)

Nella fattispecie il bando impugnato, del tutto incoerente e contraddittorio nelle sue diverse parti, non si ispira ai principi di chiarezza e di affidamento del cittadino e si espone ad interpretazioni correttive ed integrative delle clausole, contrarie alla buona fede ed alla "par condicio" dei partecipanti (per tutte, T.A.R. Firenze, sez. I, 28/07/2008 n.1827).

DOMANDA DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Il *fumus boni juris* emerge con chiarezza dai motivi sopra esposti.

Sussiste, altresì, ai fini della sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati, il *periculum in mora*.

La formazione delle graduatorie secondo gli illegittimi criteri di priorità fissati dal Protocollo assessoriale e richiamati dal bando vanificherebbe definitivamente ed irreparabilmente la possibilità per le ricorrenti di collocarsi utilmente in graduatoria ai fini della stabilizzazione, comportando, per converso, il consolidamento di posizioni utili la cui attribuzione pare *ictu oculi* viziata *ab origine*, considerato anche l'elevato numero di istanze note (n. 30 nel profilo di Psicologo) avanzate in sede di ricognizione aziendali, a fronte di n. 13 posti vacanti in pianta organica e successivamente oggetto di selezione ai fini della stabilizzazione.

Sicché sussiste un evidente interesse delle ricorrenti alla sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, oltre all'evidente interesse pubblico ad evitare qualsiasi ulteriore prosecuzione della procedura rispetto alla quale le stesse ricorrenti hanno chiesto chiarimenti alla stessa ASP di Trapani procedente e all'Assessorato Regionale della Salute senza ottenere, ad oggi, alcun riscontro (**all. 23- 23bis -24 – 24bis**).

Si chiede, pertanto, la sospensione degli effetti dei provvedimenti, con l'adozione delle misure cautelari che appaiono più idonee per assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, ivi compresa l'ammissione con riserva delle ricorrenti quale idonee vincitrici di selezione pubblica in possesso dei requisiti di legge fra i soggetti idonei non tenuti a sostenere la prova selettiva prevista di cui al punto 4 del citato Protocollo richiamato dal bando, salva la elaborazione di graduatoria per soli titoli in ipotesi di istanze presentate superiori ai posti messi a stabilizzazione.

Ciò premesso, la **DOTT.SSA ANTONELLA POSTORINO** e la **DOTT.SSA ELIANA PIRRONE** come in epigrafe rappresentate e difese,

CHIEDONO

CHE VOGLIANO L'ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE ADITO E L'ILL.MO TRIBUNALE ADITO,

- In via cautelare e d'urgenza, previo accoglimento delle superiori istanze cautelari con provvedimento *inaudita altera parte* o in esito alla Camera di Consiglio, sospendere l'esecuzione degli atti impugnati e ammettere con riserva le ricorrenti quale idonee vincitrici di selezione pubblica in possesso dei requisiti di legge fra i soggetti *idonei* non tenuti a sostenere la prova selettiva prevista di cui al punto 4 del citato Protocollo richiamato dal bando, salva la elaborazione di graduatoria per soli titoli in ipotesi di istanze presentate superiori ai posti messi a stabilizzazione;

- Nel merito, previa fissazione di udienza, Vogliano annullare gli atti in epigrafe descritti ;

- In via istruttoria, si chiede che il TAR adito acquisisca dalle Amministrazioni tutti gli atti del procedimento citati nelle premesse;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, c. 1, c.p.a., il difensore indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata avv.albertogattuccio@legalmail.it e il seguente recapito di fax 0916263092 dove intende ricevere le comunicazioni relative al processo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 6-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che si tratta di controversia per la quale il contributo dovuto è di euro 325,00 vertendo in materia di accesso al pubblico impiego.

Palermo, 30 aprile 2024

Avv. Alberto Gattuccio